

**Circolare n. 43
del 25/09/2013 SC-fa**

Ambiente

**Riavvio del SISTRI dal
1° ottobre 2013**

**Decreto Legge
101/2013**

**Particolari modalità di
gestione per i
produttori iniziali.**

Come noto, il sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti -SISTRI- riparte dal prossimo 1° ottobre, interessando esclusivamente i rifiuti pericolosi e coinvolgendo, inizialmente, solo alcune categorie di soggetti obbligati (D.L. 101/2013: v. circolare del Servizio, n. 41 del 4 settembre u.s.): in sostanza, enti ed imprese che effettuano il trasporto, il recupero e lo smaltimento, il commercio o l'intermediazione di rifiuti, nonché i "nuovi produttori" di rifiuti, pericolosi, appunto.

Saranno questi, dunque, i soggetti tenuti, da ottobre, ad utilizzare i dispositivi USB e ad inserire telematicamente i dati nel sistema, tenendo conto che la legge dispone, per i primi trenta giorni, un regime transitorio di cd "doppio binario", in base al quale è prevista anche la tradizionale tenuta di Registri di carico e scarico e di Formulari identificativi dei rifiuti.

In particolare

- I **trasportatori** sono chiamati ad inserire materialmente i dati nel sistema anche per la parte relativa ai produttori iniziali fino al 3 marzo dell'anno prossimo (data nella quale i produttori entreranno a regime).
- I **produttori iniziali**, dal canto loro, dovranno continuare a tenere i Registri di carico e scarico e ad effettuare la compilazione del Formulario fino al 3 aprile 2014 (cioè fino ad un mese oltre la data di partenza del 3 marzo, per via del regime transitorio); in più, dovranno verificare la correttezza della (copia su carta della) Scheda movimentazione Sistri, i cui dati (relativi all'identificazione del rifiuto e dell'impianto di destino) dovranno essere preliminarmente comunicati per iscritto al trasportatore in modo che quest'ultimo li possa inserire nel sistema.

Nella pratica, pertanto, il regime transitorio del doppio binario varrà fino al 3 aprile 2014.

Si ricorda che la quarta copia del Formulario viene restituita al produttore dal trasportatore entro tre mesi; mentre il gestore dell'impianto deve garantire che la copia cartacea della Scheda movimentazione Sistri ritorni al produttore entro trenta giorni (dal 3 marzo, tale copia cartacea della Scheda sarà sostituita dall'invio, ad opera dell'impianto di destino, di un messaggio di PEC, che varrà come dimostrazione che il rifiuto è stato effettivamente accettato dall'impianto).

Come detto, il D.L. 101/2013 di riavvio del sistema espressamente prevede che debbano rientrare nel circuito Sistri, a partire dal 1°

ottobre, anche i cd “**nuovi produttori**”, che sono in sostanza: gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, miscelazione o altre operazioni (recupero, smaltimento) di rifiuti pericolosi, da cui deriva la “produzione” di rifiuti pericolosi (v. art. 183, comma 1, lett. f, D.Lgs. 152/2006),.

Infine, una notazione riguardo a chi fa il **trasporto di propri rifiuti pericolosi**:

trattasi di migliaia di microimprese autorizzate al trasporto dei rifiuti prodotti dalla loro attività, iscritte all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006 (cioè con autorizzazione semplificata per il trasporto di rifiuti pericolosi nei limiti dei 30 litri o 30 chili al giorno).

In quanto ricompresi nell’ambito dei “produttori iniziali”, dovrebbero partire con gli adempimenti Sistri dal 3 marzo 2014 (con conseguente installazione della black box sul mezzo).

Il condizionale è d’obbligo, poiché si rimane in attesa di indicazioni da parte del Ministero dell’Ambiente per sapere se, data la minima quantità di rifiuti pericolosi trasportata, debbano anch’essi far parte dei soggetti obbligati al Sistri.